



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Protocollo: n. 166840/RU

Rif.:

Allegati:

Roma, 16 dicembre 2009

Alle Direzioni Regionali ed
Interregionali dell' Agenzia delle
Dogane

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

Alle Direzioni Centrali

Agli Uffici di diretta Collaborazione
del Signor Direttore

Al Servizio Autonomo Interventi nel
Settore Agricolo

S E D E

OGGETTO: Sistema Comunitario di Esportazione Automatizzata AES (Automated Export System). **Fase 2** del Sistema di Controllo all'Esportazione ECS (Export Control System). Operazioni iniziate dal 1 luglio 2009

Procedura di "Follow-up" di cui agli artt. 796 quinquies bis e 796 sexies del Reg. CEE 2454/93.

Al Dipartimento Finanze
df.dirgen.segreteria@finanze.it

All'Agenzia delle Entrate
ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza – Ufficio operazioni
urp@gdf.it

All'Istituto Nazionale di Statistica
pres@istat.it

All'Unione Italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato
segreteria.generale@unioncamere.it

Alla Camera di Commercio
Internazionale
icc@cciitalia.org

Alla Confederazione Generale
dell'Industria Italiana
dg@confindustria.it

Alla Confederazione Generale Italiana
del Commercio e del Turismo
confcommercio@confcommercio.it

Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura
direzione@confagricoltura.it

Alla Confederazione Generale Italiana
dell'Artigianato
confartigianato@confartigianato.it

Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
info@cnsd.it

All'Associazione Nazionale
Spedizionieri Doganali
anasped@confcommercio.it

All'Associazione Nazionale Centri di
Assistenza doganale
info@assocad.it

Alla Federazione Nazionale delle
Imprese di Spedizioni Internazionali
fedespedi@fedespedi.it

Alla Confetra - Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
confetra@confetra.com

All'Associazione Italiana dei
Corrieri Aerei Internazionali
(AICAI) info@aicaionline.it

Alla Assocostieri
assocostieri@assocostieri.it

Alla Assogasliquidi
assogasliquidi@federchimica.it

Alla Assopetroli

assopetroli@confcommercio.it

Alla Federchimica
sosa@federchimica.it

Alla Unione Petrolifera
sbariggia@unionepetrolifera.it;
ufficiostampa@unionepetrolifera.it

All' Assocarboni – Ass. Gen. Operatori
Carboni
assocarboni@assocarboni.it

All' ASSOBIRRA
assobirra@assobirra.it

All' Assodistil
assodistil@assodistil.it
direzione@assodistil.it

Alla Federvini
federvini@federvini.it

All' Associazione Italiana delle Imprese
Cosmetiche
unipro@unipro.org

Con nota prot. 88970 del 30 giugno 2009, sono state fornite istruzioni in merito alle nuove regole sulla presentazione della dichiarazione di esportazione ed sull'avvio della seconda fase dell' ECS (Export Control System), **a partire dal 1° luglio 2009**.

In particolare, il par.6, della predetta nota, indica la **procedura di “follow-up” cioè di richiesta del dato relativo all'uscita della merce dal territorio comunitario** prevista dagli art. 796 quinquies bis e art. 796 sexies del reg. CEE 2454/93.

A seguito di alcuni quesiti posti sia dagli uffici doganali che dagli operatori economici, si ritiene opportuno effettuare alcune precisazioni sulla procedura in questione.

Con il decorso del termine di 90 giorni dalla data di svincolo delle merci per l'uscita della merce dal territorio comunitario, previsto dall'art. 792 ter del citato regolamento CEE, l'operazione acquisisce a sistema, per i soli uffici di esportazione, lo stato di “esportazione scaduta”. Tale stato è visibile nel sistema per i soli uffici doganali e non per gli operatori economici ed ha il mero scopo di segnalare agli uffici stessi che da tale

momento deve essere attivata la procedura di ricerca del dato sull'uscita delle merci che qui di seguito viene illustrata.

L'ufficio di *esportazione* prima ancora di attivare la procedura di "follow-up" interpella l'esportatore e il dichiarante per richiedere notizie sull'operazione. In tale fase le uniche informazioni da richiedere sono quelle relative alla data di uscita ed all'ufficio di uscita (ciò in quanto l'operazione si potrebbe essere perfezionata presso un ufficio doganale di uscita diverso da quello dichiarato).

Qualora, in tale occasione, l'esportatore o il dichiarante comunicano la mancata uscita della merce dal territorio doganale della Comunità l'ufficio doganale di esportazione provvede ad annullare la dichiarazione senza attivare quindi la procedura di "follow-up".

Nel caso in cui, invece, l'esportatore o il dichiarante comunicano i dati di cui sopra, l'ufficio di esportazione procede ad attivare la prescritta procedura inviando all'ufficio di uscita comunicato dall'operatore stesso il messaggio con cui si richiede la chiusura del movimento.

L'ufficio di uscita **entro 10 giorni** deve dare esito alla richiesta dell'ufficio di esportazione chiudendo regolarmente l'operazione oppure comunicandone l'impossibilità con l'apposita funzionalità del sistema ECS.

Allo scadere dei 10 giorni se tale ufficio non conferma l'uscita della merce, l'ufficio di esportazione richiede per iscritto all'esportatore e al dichiarante, immediatamente le prove alternative, stabilendo un periodo di tempo entro cui tali prove devono essere fornite (max. 30 giorni).

Si ricorda che ai sensi del punto 6 della nota prot. 88970 del 30.6.2006 le prove alternative da esibire sono le seguenti:

- a) la prova del pagamento oppure la fattura di vendita, unitamente a*
- b) copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale della Comunità oppure un documento di trasporto con attestazione di arrivo a destino del rappresentante del vettore.*

A seguito dell'esibizione delle prove alternative che diano evidenza dell'uscita della merce, la dogana di esportazione procede alla chiusura amministrativa dell'operazione.

Qualora, invece, l'esportatore o dichiarante comunicano che la merce non è uscita o le prove non diano evidenza dell'uscita della merce, l'ufficio di esportazione procede all'annullamento della dichiarazione.

L'annullamento della dichiarazione di esportazione deve essere sempre comunicato sia all'esportatore che al dichiarante nonché all'ufficio di uscita dichiarato.

Nel caso in cui l'esportatore o il dichiarante non rispondano nel termine prescritto dalla dogana e non forniscano, quindi, le prove alternative, questa provvederà a inviare all'esportatore e al dichiarante un sollecito scritto **tramite raccomandata con ricevuta di ritorno** indicando un termine entro cui esibire le prove alternative ridotto rispetto al precedente, specificando che la mancata risposta verrà considerata come indicativa del fatto che le merci non hanno lasciato il territorio doganale della comunità e la dichiarazione sarà conseguentemente annullata.

Il regolamento comunitario prevede che l'intero procedimento duri **150** giorni dalla data di svincolo della merce per l'esportazione; tuttavia, in corso di procedimento, potrebbe essere necessario prevedere una proroga dovuta ad esigenze istruttorie dell'ufficio o dell'operatore stesso.

A tale fine è quindi importante che gli stessi uffici di esportazione attivino la procedura di "follow-up" non appena l'operazione assume lo stato di "esportazione scaduta" e seguano le tempistiche del procedimento indicato al fine di pervenire ad una conclusione del procedimento in tempi ragionevoli. L'ufficio di esportazione, infatti, deve comunque curare che una operazione non si prolunghi nello stato di "esportazione scaduta" per un tempo eccessivo, soprattutto nel caso in cui l'operatore non ha esibito, neanche dietro sollecito, alcuna prova dell'uscita delle merci.

Si sottolinea che la finalità perseguita dalla procedura in esame è quella di chiudere le operazioni relative a merce effettivamente uscita dal territorio comunitario ma non regolarmente appurata dall'ufficio di uscita o di annullare quelle dichiarazioni per cui non è dimostrata l'uscita della merce.

Il procedimento si concluderà quindi con la chiusura amministrativa o con l'annullamento della dichiarazione doganale, a meno che non intervenga, nel corso del procedimento stesso, la regolare chiusura dell'operazione da parte dell'ufficio di uscita.

E' importante ricordare, infine, che la procedura di "follow-up" può essere attivata dall'ufficio di esportazione anche su iniziativa dell'esportatore o del dichiarante.

In tal caso, l'operatore nel richiedere l'attivazione della procedura all'ufficio di esportazione, comunicherà i dati relativi alla data dell'uscita e alla dogana di effettiva uscita della merce.

Si rammenta che l'ufficio di esportazione che può attivare la procedura di "follow-up", **sia d'iniziativa che su richiesta dell'operatore**, deve essere solo ed esclusivamente quello presso cui la dichiarazione è stata presentata e che quindi ha generato l'MRN relativo all'operazione.

Con l'occasione si invitano gli uffici doganali di esportazione ad attivare immediatamente la procedura sopra descritta per quelle operazioni di competenza che risultano già nello stato di "esportazione scaduta", segnalando l'importanza della corretta applicazione delle varie fasi che mirano in via prioritaria alla regolare chiusura delle operazioni da parte degli uffici di uscita competenti.

Le Direzioni regionali ed interregionali provvederanno alla massima diffusione della presente nota vigilando sulla corretta e puntuale applicazione della stessa da parte degli Uffici doganali non mancando di rappresentare eventuali difficoltà applicative.

Il Direttore Centrale

Ing. Walter De Santis

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co, 2 del d.lgs 39/93"